

COMUNE DI BOJANO

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. N. 267/2000)

ORIGINALE

n. 73 del 31/05/2023

**OGGETTO: ESCLUSIONE DELLA MASSA DEL DEBITO ACCERTATO FASC. 174
CREDITORE MALATESTA NICOLA ISTANZA PROT. 10753/2020.**

L'anno duemilaventitrè il giorno trentuno del mese di maggio, alle ore 18.00 e segg., si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'intervento dei sigg.:

dott. Fabrizio	COCOLA	Presidente	presente
dott. Pasquale	DE FALCO	Componnte	presente
dott. Vincenzo	BISOGNO	Componente	presente

Assicura la verbalizzazione del presente atto il componente della Commissione dott. Pasquale De Falco.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bojano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 09.08.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 03.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 23/01/2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93 la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata in data 21.01.2019, entro 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, giusta deliberazione n. 1 con la quale è stato individuato anche il Presidente;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 02/12/2019, è stato nominato componente della Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'ammissione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente, il Dott. Vincenzo Bisogno;
- la Commissione ha nominato il nuovo presidente nella figura del Dott. Fabrizio Cocola;

ATTESO CHE con propria deliberazione n. 2 del 25.01.2019, è stato approvato l'avviso per l'avvio delle procedure connesse alla rilevazione della massa passiva, regolarmente pubblicato;

CONSIDERATO CHE con successiva deliberazione n. 9 del 27.03.2019, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del TUEL, il termine del 27.03.2019 è stato prorogato, di trenta giorni, al 26.04.2019, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 12 del 12 LUGLIO 2019 avente ad oggetto: "Relazione sullo stato dei lavori e richiesta proroga di 180 giorni per l'ultimazione della rilevazione della massa passiva", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva del Comune di Bojano;

ATTESO CHE con deliberazione n. 1 del 13 gennaio 2020 si è dato atto che entro i termini di richiesta della precedente proroga dei 180 giorni, erano state presentate 143 istanze di ammissione alla massa passiva e che successivamente, erano state presentate ulteriori 11 istanze per un totale complessivo di 154 domande, richiedendo al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di ulteriori 90 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 7 del 14 aprile 2020 avente ad oggetto: "RICHIESTA PROROGA DI 180 GIORNI PER L'ULTIMAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva;


ATTESO CHE la Commissione Straordinaria di Liquidazione con propria Deliberazione n.3 del 03/02/2020 ha proposto all'Amministrazione Comunale di Bojano l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del testo Unico, al fine di accelerare le operazioni di risanamento e di contenere la spesa;

PRESO ATTO che l'Amministrazione comunale con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/10/2020 ha deliberato di aderire alla procedura semplificata, di cui all'art. 258 TUEL 267/2000, come da proposta della Commissione straordinaria di liquidazione;

ATTESO CHE, in base all'art. 252, comma 4, del citato decreto legislativo, la Commissione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre 2017;

VISTO:

- l'articolo 2-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, come sostituito dall'art. 36, comma 2, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che affida all'organo straordinario della liquidazione la competenza dell'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi di



gestione vincolata in deroga a quanto previsto dall'art. 255, comma 10, del D. Lgs 267/2000, con modalità separata nell'ambito della gestione straordinaria di liquidazione;

- l'art. 194, comma 1, del T.U.E.L. che indica le tipologie dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai fini dell'ammissione alla massa passiva della liquidazione;
- l'art. 248, comma 4, del T.U.E.L. che stabilisce che dalla data della deliberazione del dissesto e sino all'approvazione del rendiconto i debiti insoluti non producono più interessi, né sono soggetti a rivalutazione monetaria;
- l'art. 252, comma 4, del T.U.E.L.;
- l'art. 254 del T.U.E.L. "Rilevazione della massa passiva";

ATTESO CHE la disciplina dell'indennità di specifiche responsabilità era prevista all'art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999. Si tratta di un compenso accessorio volto a remunerare solo l'assunzione formale di particolari e specifiche responsabilità da parte dei lavoratori delle diverse categorie. L'art.17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrato dall'art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006, demanda alle autonome determinazioni della contrattazione decentrata integrativa di ciascun ente la definizione dei criteri per la individuazione degli incarichi di responsabilità legittimanti l'erogazione dell'indennità e per la quantificazione dell'ammontare della stessa entro il limite massimo stabilito dal CCNL. Questa indennità può essere corrisposta al personale delle categorie B, C e D (non può essere erogata al personale della categoria D, quando lo stesso sia già incaricato della titolarità di posizioni organizzative). Sulla base dell'ampia previsione contrattuale, il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore. Infatti, esso deve essere soprattutto una utile occasione per premiare chi è maggiormente esposto con la propria attività ad una specifica responsabilità. Deve trattarsi, pertanto, di incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo della relativa indennità superiore a quello previsto per gli incarichi connessi alle qualifiche di ufficiale di stato civile ed anagrafe ecc., in relazione alle specifiche responsabilità che comportano il riconoscimento del compenso massimo di € 300 (art.17, comma 2, lett. i) del CCNL dell'1.4.1999, introdotto dall'art.36, comma 2, del CCNL del 22.1.2004). Potrebbe trattarsi, ad esempio, di un "responsabile di procedimento complesso", ai sensi della legge 241/1990, oppure di altri "incarichi" formalmente affidati dai dirigenti o dai competenti responsabili dei servizi, che impongono la assunzione di una qualche e diretta responsabilità di iniziativa e di risultato (svolgimento di specifici compiti che comportano responsabilità di gruppo o di procedimento), ecc. Non si ritiene, pertanto, sufficiente la sussistenza di una responsabilità di procedimento semplice per giustificare il riconoscimento del compenso di cui si tratta;

RITENUTO che non sussistano i requisiti indispensabili per riconoscere l'indennità di specifiche responsabilità, così come del resto attestato dal Responsabile finanziario in data 24/01/2022 con riferimento alla nota prot. 14001/2021 del 17/03/2021;



RICHIAMATA l'ordinanza della Sesta Sezione Civile della Cassazione n. 30190 del 14 ottobre 2022, secondo la quale per l'indennità in parola valgono i medesimi principi affermati in passato dalla giurisprudenza di legittimità quanto alle Posizioni organizzative e, pertanto, da un lato, il conferimento dell'incarico non comporta l'assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dall'altro la voce stipendiale, condizionata dalle scelte organizzative della Pubblica Amministrazione e dalla disponibilità delle risorse, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all'applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione. Si tratta di istituti contrattuali che, da un lato, rispondono all'esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento), dall'altro, però, valorizzano le scelte organizzative della Pubblica Amministrazione da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l'attribuzione dell'incarico non fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo.

ATTESO CHE nell'ambito dell'organizzazione del lavoro del Comune la Responsabilità connessa alle attività complesse non risultano formalizzati i criteri per attribuire uno specifico punteggio per la pesatura delle indennità di particolari responsabilità a seguito della contrattazione della quota del Fondo per le risorse decentrate da destinare alla corresponsione dell'istituto contrattuale di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:

- il creditore indicato in oggetto ha presentato istanza di inserimento nella massa passiva, acquisita al prot. **10753/2020**, per l'importo di € 390,00;
- che con nota prot. 1993 del 01/02/2023 la CSL ha comunicato al potenziale creditore il preavviso di esclusione del debito dalla massa passiva del dissesto finanziario per tutte le motivazioni richiamate nella predetta nota del Responsabile finanziario n.14001 del 17/03/2021;
- il potenziale creditore ha fatto pervenire osservazioni in merito entro i termini previsti dalla nota prot. 1993 del 01/02/2023;

PRESO ATTO CHE con nota prot. 2694 del 14/02/2023 il dipendente osserva che:

1. *"le particolari responsabilità sono state attribuite con determina n. 171 del 02/03/2007;*
2. *dette responsabilità avevano validità fino alla sua revoca, ad oggi mai intervenuta;*
3. *il sottoscritto dalla data di attribuzione ha continuato sempre a svolgere le mansioni per le quali sono state attribuite le responsabilità";*

RITENUTO CHE la determina n. 171 RGR del 02/03/2007 sia del tutto mancante dei requisiti essenziali, quali ad esempio nominativo, categoria, mansioni specifiche, ecc. e comunque l'attribuzione di responsabilità risulta essere generica, non risultano analiticamente specificati gli incarichi aventi un certo "spessore", con contenuti sicuramente significativi e qualificanti, per giustificare, secondo criteri di logica e ragionevolezza, un importo della relativa indennità. In

considerazione della suddetta ordinanza della Sesta Sezione Civile della Cassazione n. 30190 del 14 ottobre 2022 le scelte organizzative della Pubblica Amministrazione sono da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l'attribuzione dell'incarico non fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo. In relazione al terzo punto delle osservazioni prodotte dal dipendente, si ritiene che il compenso previsto dalla clausola contrattuale non può essere riconosciuto indiscriminatamente ai lavoratori, in base alla categoria o al profilo di appartenenza, né essere legato al solo svolgimento dei compiti e delle mansioni ordinariamente previste nell'ambito del profilo posseduto dal lavoratore, considerato che nella determinazione n. 171 RGR del 02/03/2007 non sono indicate particolari attività da svolgere eccedenti le mansioni previste contrattualmente;

PRESO ATTO CHE, tra l'altro, per l'anno 2017 non risulta una formale assegnazione delle specifiche responsabilità;

RITENUTO, sulla base della istruttoria effettuata anche per mezzo della acquisizione delle attestazioni prodotte dai Responsabili dei diversi servizi, *ratione materiae*, ai sensi dell'art. 254 comma 4 T.U.E.L., di escludere il debito dalla massa passiva del dissesto finanziario ;

con voti unanimi

DELIBERA

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di escludere, per i motivi esplicitati in premessa, dalla massa passiva della liquidazione il credito richiesto dall'istante **MALATESTA NICOLA ISTANZA PROT. 10753/2020** per l'importo di euro 390,00;
3. di includere il debito non ammesso nell'elenco dei debiti esclusi dalla massa passiva;
4. di notificare la presente deliberazione ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.P.R. 378/93 all'istante;
5. di trasmettere la presente deliberazione al Sindaco, al Segretario e al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R.378/1993 verrà pubblicata nei modi di legge.



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente

dott. Fabrizio Cocola



Il Segretario f.f.

dott. Pasquale De Falco



Il Componente

dott. Vincenzo Bisogno



Comune di Bojano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 658 del 01 GIU 2023

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bojano dal giorno 01 GIU 2023 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

BOJANO ICBI

Li. 01 GIU 2023

IL MESSO
IL MESSO COMUNALE
Florino Niro

